



Stallabio

h' ch' al 5.º gemineo uendesse ogni sorte di biada a' foresteri
 col le misure sue sigillate et aggiustate, et facesse che detto
 foresterio no pagasse la gabella sua de giorni cada i pena
 de doi quili applicati per un' grosso alla cana del sigillo
 grosso alla coda un' a' ballattati un' altro equatore
 et si miltate si intendano d'altre alte misure, et si capen

h' che detto copratore sia obligato teneri nelle sue mani
 tutte bestie che si u' signorato per la corte et regli debba
 dar un' grosso stallatico ha di et notte. per arde de sia
 fosse et bestia minuta se gli dia dug quatinz per arde
 d'una. et tanto se gli debbia dar su bta mltata d'una
 bestia grossa o minuta.

h' che tutti foresteri che uenado a' comprare uino in detta
 terra siano obligati pagar al detto copratore per sigillatura
 dug bax per paro di cana. et si non intendano per un' anno.

h' che no sia liato ad alcuno monete di panis terra non
 et foresterio uenere, se prima no ha aggiustato et sigillato
 el passetto da detto copratore col'impronta col' pondo della cana
 et paghi un' bax come di sopra. et essendo frastico paghi cinque
 bax per passetto aggiustato et sigillato. eccetto gli che portano
 d'opalla che paghino un' bax. et chi coda farra cada i pena
 de doi quili per arde uolta da applicarsi come di sopra.

h' che no sia liato n' a' macellari. n' a' picciaroli. n' ad altri
 mercatori che uendano robbe, o bilancia uendano alcuna sorte di
 robbe ne mercate, che prima no siano aggiustate le bilancie
 et sigillate se per de detto copratore que' bestia un' bax per arde
 taraffano, et dug bax per arde frastico. sotto pena de doi
 quili da applicarsi come di sopra.